

Richieste:

1. con riferimento all'avviso inerente i professionisti, è possibile registrarsi come società e al punto 13 della domanda indicare, oltre ai tre soci, un professionista iscritto all'albo (ingegnere) indipendente con il quale collaboriamo non continuativamente in quanto segue solo alcuni aspetti della progettazione (per esempio prevenzione incendi, sicurezza, collaudi, ecc)? Diversamente. è necessario registrarsi come raggruppamento temporaneo (Esaerg + ingegnere)?
2. con riferimento al paragrafo "Attrezzatura tecnica a disposizione" di entrambi gli avvisi, è possibile indicare che nolegiamo tutte le attrezzature che si rendono necessarie in quanto, poiché la certificazione UNI 11352 ci impone di tarare annualmente gli strumenti di misura, risulta più conveniente noleggiarli già tarati?

Risposte:

1. In merito al AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA, ALL’INGEGNERIA ED AFFINI DI IMPORTO INFERIORE 100.000,00 euro (ai sensi degli artt. 24 e 157 del D.Lgs. 50/2016) secondo quanto previsto al punto 2 dell’Avviso “SOGGETTI AMMESSI”

I soggetti ammessi sono quelli di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 2/12/2016, n. 263, come di seguito riportato:

a) liberi professionisti singoli od associati;

b) società di professionisti;

c) società di ingegneria;

d) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 46 del D.Lgs. 50/2016;

e) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto di richiedere contemporaneamente l’iscrizione nell’elenco come singolo professionista e come componente di un’associazione, di una società, di un raggruppamento temporaneo, ecc; è fatto altresì divieto di partecipare a più di un raggruppamento.

Lo stesso divieto sussiste per il libero professionista singolo qualora si candidi per l’iscrizione anche una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporterà l’esclusione dall’elenco di tutti i concorrenti coinvolti.

Si precisa inoltre che nel caso di professionisti che siano anche dipendenti di amministrazioni pubbliche, dovrà essere allegata una dichiarazione degli interessati di avere un rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, come previsto dalle norme vigenti.

L’autorizzazione a svolgere l’incarico, rilasciata dall’ente di appartenenza verrà richiesta al momento dell’affidamento dell’eventuale incarico.

2. Si conferma che è possibile indicare che noleggate “tutte le attrezzature che si rendono necessarie in quanto, poiché la certificazione UNI 11352 ci impone di tarare annualmente gli strumenti di misura, risulta più conveniente noleggiarli già tarati”.